

San Mauro Torinese, 11/12/2023

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

La presente informativa ha lo scopo di informare i dipendenti e gli altri soggetti richiamati dal d.lgs. 24/2023, tutelati dalla procedura whistleblowing, delle modalità e termini per la presentazione delle segnalazioni. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla procedura whistleblowing.

Cosa è il whistleblowing

Il whistleblowing, termine inglese che in italiano si traduce generalmente con “segnalazione di illeciti”, è il processo tramite il quale i dipendenti di un’azienda possono segnalare eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività in modo riservato e protetto da eventuali ritorsioni. La persona che segnala l’illecito è chiamata “Whistleblower” o, in italiano, “Segnalante”.

In quali casi si applica il whistleblowing

Il whistleblowing si applica esclusivamente a segnalazioni che hanno per oggetto comportamenti illeciti, quasi che riguardano la violazione del d.lgs. 231/01 o del Modello Organizzativo, tra cui in particolare a titolo esemplificativo:

- Corruzione, truffa o frode in danno dello stato, frode in commercio;
- Reati tributari, reati societari, riciclaggio;
- Infortuni sul lavoro, reati ambientali.

In quali casi non si applica il whistleblowing

Non rientrano nella casistica del whistleblowing:

- Segnalazioni di non conformità, disservizi, criticità, pericoli, mancati infortuni e/o incidenti previste dalle procedure interne aziendali in materia di qualità, sicurezza e ambiente;
- Rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro, questioni salariali o contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc.

In questi casi, si devono usare le procedure previste dai sistemi di gestione, ci si deve rivolgere direttamente agli uffici aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali.

Si precisa le tutele del segnalante saranno applicate solo per le segnalazioni aventi ad oggetto le materie richiamate al punto sopra e previste dal d.lgs. 24/2023. Le segnalazioni escluse dall’ambito di applicazione che dovessero pervenire mediante il canale whistleblowing saranno archiviate e per le stesse il segnalante non potrà invocare le tutele della protezione whistleblowing previste dal d.lgs. 24/2023 e richiamate nella presente informativa.

Come si effettua la segnalazione

La segnalazione è effettuata attraverso le seguenti modalità:

- A. **Su richiesta del segnalante mediante incontro diretto.** Per fissare l’appuntamento il segnalante può utilizzare il canale C. In tal caso il Gestore concorderà con il segnalante giorno e ora dell’incontro.
- B. **In forma orale mediante canale telefonico.** Per richiedere l’appuntamento telefonico il segnalante può utilizzare il canale C. In tal caso il Gestore concorderà con il segnalante giorno e ora della telefonata e indicherà il numero da chiamare.
- C. **Con modalità scritta.** Via posta ordinaria, mediante lettera da inviare alla sede della società al seguente indirizzo: **GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. Via Emilia n. 17/19 10099 San Mauro Torinese (TO).**

In tal caso, il segnalante deve inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima, con i dati identificativi del segnalante unitamente a copia del documento di riconoscimento; la seconda, con

la segnalazione. Entrambe le buste devono essere accuratamente sigillate e inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA".

Gestore delle segnalazioni

Il Gestore è il soggetto indipendente incaricato di ricevere e trattare le Segnalazioni. È nominato Gestore:
L'Organismo di Vigilanza

Gestione delle segnalazioni e informative al segnalante

Il Gestore entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione rilascia al segnalante avviso di ricevimento.

Il Gestore svolge direttamente le attività finalizzate all'accertamento dei fatti. L'istruttoria può avere una durata massima di 3 mesi. Durante la fase di accertamento dei fatti, il Gestore tiene informato degli sviluppi il segnalante e, al termine, comunica al segnalante gli esiti.

Contenuto della segnalazione

La Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- L'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- La descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- Le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono consentite solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Tutele del segnalante e obbligo di buona fede

Nel rispetto del d.lgs. 24/2003 le tutele del segnalante prevedono il diritto alla riservatezza e alla non ritorsione. Il segnalante, al fine di beneficiare delle tutele, deve effettuare la segnalazione in buona fede, riportando fatti e circostanze dei quali sia a conoscenza e, se richiesto, deve fornire informazioni, documenti e dati utili alla ricostruzione di quanto è accaduto.

Il segnalante può essere sanzionato nel caso in cui abbia agito in mala fede segnalando consapevolmente fatti o circostanze non vere con l'intento di danneggiare la società o altre persone o colleghi.

Cosa si può segnalare

Il whistleblowing è previsto SOLO per la Segnalazione di FATTI ILLECITI che possono costituire reato per la violazione del d.lgs. 231/01, del Modello Organizzativo, tra cui in particolare a titolo esemplificativo:

- Corruzione;
- Truffa o frode in danno dello stato;
- Frode in commercio;
- Reati tributari;
- Reati societari;
- Infortuni sul lavoro;
- Reati ambientali;
- Riciclaggio e ricettazione.

Cosa non si può segnalare

Non possono essere segnalati e non sono oggetto di tutela whistleblowing:

- Segnalazioni di non conformità, disservizi, criticità, pericoli, mancati infortuni e/o incidenti previste dalle procedure interne aziendali in materia di qualità, sicurezza e ambiente;
- Rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro (questioni salariali o contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc.

In questi casi si devono utilizzare le modalità di comunicazione previste dai sistemi di gestione o dalle procedure interne, ci si deve rivolgere direttamente agli uffici aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali.

Gestione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 24/2023 i dati personali raccolti con la segnalazione verranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della segnalazione medesima.

Per la tutela della riservatezza

Per una migliore tutela della riservatezza:

- NON usare il PC, il Tablet o il telefono aziendale;
- UTILIZZARE SOLO PC, portatile, tablet o telefono personali;
- NON indicare numeri di telefono e indirizzi e-mail aziendali;
- INDICARE un numero telefonico o una e-mail privata.

Per ogni altro dettaglio si rimanda alla procedura whistleblowing

La direzione